

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA - A -

Ordinanza del 25.07.2017
Giudice: Dott.ssa Silvia Giani

Nel procedimento cautelare promosso da:

Omissis, con gli avv.ti Salvatore Trifirò e Francesco Autelitano,

ricorrente

contro

Sony Music Entertainment Italy S.p.A., con gli avv.ti Federico Maria Ferrara, Marialaura Boni e Federico Banti,

resistente

- I. Il concetto giuridico di creatività non coincide con quello di originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 l. aut., di modo che un'opera dell'ingegno riceve protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, pur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici (1).
- II. La creatività, che si manifesta attraverso l'attività poetica dell'ingegno, sussiste anche quando l'opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell'opera stessa, purché formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti. Per tale ragione il diritto d'autore può essere riconosciuto anche nel caso di banche dati che per la scelta e disposizione del materiale siano manifestazione dell'attività creativa dell'autore (2).
- III. Le opere artistiche sono proteggibili in quanto vi sia un apporto creativo anche modesto, sempre con esclusivo riguardo, per quanto concerne il diritto d'autore, al piano della loro forma espositiva e non del contenuto o dell'idea sottostante (3).
- IV. L'azione inibitoria, volta ad impedire la reiterazione e la prosecuzione di una violazione del diritto d'autore, può essere esercitata nei confronti sia dell'autore della violazione che di un intermediario, i cui servizi siano utilizzati per tale violazione (4).
- V. La Direttiva *Enforcement* stabilisce, all'art. 11, che gli Stati membri assicurano che i titolari di un diritto di proprietà intellettuale possano chiedere un provvedimento nei confronti di intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale. Ciò comporta la legittimazione passiva anche del solo intermediario, senza che sussista alcuna

ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti dell'autore della violazione né alcuna necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di questi (5).

- VI. La Direttiva sul commercio elettronico prevede che meri intermediari – fornitori di servizi *hosting* e di mera trasmissione – possano essere i soggetti legittimati passivi rispetto ad azioni inibitorie e risarcitorie (6).
- VII. Nell'ambito dell'*Intellectual Property* l'attualità e l'incisività delle violazioni giustificano di per sé l'adozione della misura inibitoria, quale strumento tipico di protezione di tali tipologie di diritti esclusivi (7).

N. R.G. 29032/2017



TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA -A-

Il Giudice dott. Silvia Giani,
visti gli atti del procedimento cautelare R.G. 29032/2017, promosso
da

██████████ con il patrocinio degli avv.ti
TRIFIRO' SALVATORE e AUTELITANO FRANCESCO (TLTFNC72R17E507P) Via
S. Barnaba, 32 20122 MILANO, elettivamente domiciliato in VIA SAN BARNABA, 32
20122 MILANO presso il difensore avv. TRIFIRO' SALVATORE

RICORRENTE

nei confronti di

SONY MUSIC ENTERTAINMENT ITALY SPA, in persona del legale
rappresentante, con il patrocinio degli avv.ti FERRARA FEDERICO MARIA, BONI
MARIALAURA e BANTI FEDERICO, corso di Porta Vittoria, 9 20122 MILANO;
elettivamente domiciliata in corso di Porta Vittoria, 9 20122 MILANO presso il difensore
avv. FERRARA FEDERICO MARIA

RESISTENTE

emette la seguente

ORDINANZA

1. Su ricorso di ██████████ presentato ai sensi degli artt. 161 e ss. L n 633/1941,
questo Tribunale ha emesso decreto *inaudita altera parte* con cui, visti gli artt. 669
bis e ss. c.p.c., 156 L n 633/1941, ha inibito alla resistente Sony Music
Entertainment Italy Spa la commercializzazione, la diffusione e la distribuzione
dell'involucro, della copertina, del libretto illustrativo, delle etichette dell'opera



discografica di Roger Waters, denominata “*Is this the life we really want?*” e delle forme espressive in violazione dei diritti d’autore del ricorrente sull’opera “Cancellatura” del 1964 e sulle successive opere dell’artista, fissando l’udienza del 27 giugno 2017 per la discussione in ordine alla conferma o meno del provvedimento reso *inaudita altera parte* e per provvedere sulle altre richieste cautelari.

2. La resistente si è costituita, chiedendo la revoca del decreto *inaudita altera parte* per insussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*. In particolare, con riguardo al *fumus boni iuris*, ha dedotto che:
 - la tecnica della cancellatura, di cui il ricorrente [REDACTED] sarebbe creatore, non è appropriabile, in quanto idea e non forma rappresentativa; [REDACTED] comunque, non sarebbe il creatore di tale tecnica, come risulta dall’anteriore opera “Poema ottico” di Man Ray del 1924.
 - L’opera rappresentata sulla copertina del disco di Roger Waters ha un contenuto concettuale completamente diverso dall’opera di [REDACTED] in quanto s’ispira ai documenti censurati dal governo statunitense e Roger Waters “vuole parlare della censura che spesso il potere arrogante impone, una censura che sconfinava rispetto al suo significato originario, per divenire cancellazione della cultura e degli intelletti in una sconfinata tendenza all’oblio delle masse..”, mentre [REDACTED] userebbe la tecnica della cancellatura per fare emergere il testo cancellato, cui dare un nuovo significato.
 - La resistente ha, inoltre, eccepito la mancanza di contraddittorio con gli autori della copertina del disco, la casa discografica proprietaria del master (Jule Pond Productions LLC) e la licenziataria americana, invocando il suo ruolo di “mera intermediaria”, incaricata della sola distribuzione in Italia dei dischi.
 - Infine ha contestato la mancanza di prova del *periculum in mora*.
3. All’udienza del 27 giugno 2017 è stata tentata la conciliazione e le parti hanno chiesto congiuntamente di poter proseguire i tentativi di composizione bonaria,



acconsentendo il ricorrente, per il buon esito delle trattative, alla provvisoria commercializzazione dei prodotti oggetto della inibitoria. Il giudice pertanto, su concorde richiesta dei difensori, rinviava all'udienza del 19 luglio 2017 per verificare l'esito delle trattative e per pronunciarsi sulla conferma o meno del decreto reso *inaudita altera parte*, nonché sulle ulteriori richieste cautelari.

All'udienza del 19 luglio 2017 il giudice, verificato l'esito negativo dei tentativi di composizione bonaria della lite, dopo ampia discussione delle parti si è riservato di decidere.

4. Il decreto *inaudita altera parte* va confermato per le ragioni tutte già svolte nel decreto, che qui si richiamano integralmente, nonché per quanto di seguito esposto. Il ricorrente [REDACTED] [REDACTED] ha chiesto, tra le altre misure, l'inibitoria alla commercializzazione per essere state le sue opere e, in particolare, l'opera "Cancellatura" del 1964 riprodotte illecitamente sulla copertina e nel materiale accompagnatorio del supporto fonografico CD e disco in vinile.

Le difese della resistente impongono alcune ulteriori valutazioni, essendo necessario fornire alcuni chiarimenti con riguardo all'ambito di tutela del diritto d'autore, all'assoggettabilità a protezione autorale della sola forma rappresentata e alle distinzioni di questo tipo di protezione rispetto a quella assicurata da altre privative, quali le invenzioni.

Una volta sgombrato il campo da equivoci circa l'ambito dell'esclusiva, verificata l'esistenza dell'unico requisito richiesto per la tutela autorale nel caso delle opere figurative, alle quali certamente sono riconducibili quelle del ricorrente, si procederà a un raffronto comparativo con il materiale commercializzato dalla resistente, per stabilire se vi sia stata riproduzione illecita dell'opera "Cancellatura" 1964 di cui il ricorrente è autore.

È appena il caso di sottolineare in premessa che oggetto del ricorso e della decisione nel presente procedimento è esclusivamente il materiale grafico che accompagna il supporto fonografico (CD o disco in vinile) dell'opera musicale



registrata da Roger Waters dal titolo *"Is this the life we really want?"*, e non certo il contenuto musicale dell'opera stessa.

5. *Ambito della tutela autorale. Protezione della sola forma espressiva e non dell'idea.*

5.1. L'art. 2575 cc e la legge del diritto d'autore fanno riferimento ad opere dell'ingegno destinate a essere rappresentate, qualunque sia "il modo o la forma di espressione". L'esclusiva riconosciuta dal diritto d'autore riguarda l'opera in quanto rappresentazione ed espressione di idee, sentimenti, conoscenze, realtà, e non il contenuto o l'idea sottostante all'opera.

Il principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di merito e della Suprema Corte, è evincibile dal testo normativo nazionale, che fa riferimento alla "forma di espressione" e trova esplicita conferma nella convenzione internazionale *TRIPs -Trade related Intellectual Property Rights*, che espressamente enuncia: *"La protezione del diritto d'autore copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali"* (art. 9 n. 2) ed è ribadito in molte direttive comunitarie e nelle disposizioni nazionali attuative delle direttive, tra le quali, per citarne alcune, quelle riguardanti i programmi per elaboratori (n 91/250/CEE art. 1) e le banche dati (n 96/9/CE artt 3 n 2 e 5).

Come affermato anche dalla resistente, non è l'idea della cancellatura ad essere oggetto di monopolio e di protezione, ma la forma espressiva rappresentata dall'autore [REDACTED] attraverso le sue opere artistiche.

Partendo da tale pacifica premessa, cioè che la protezione cade esclusivamente sulla forma rappresentata, è solo a questa che deve farsi riferimento, non al contenuto o all'idea, per stabilire se la tutela autorale vada riconosciuta alle opere di [REDACTED] [REDACTED]. Con questo s'intende dire che non assumono rilievo le interessanti e, peraltro, controverse discussioni sui significati e sui messaggi comunicati dagli artisti nelle loro opere, giacché la protezione va verificata e accordata in concreto sulla base delle sole forme rappresentate e non degli



ipotetici contenuti, dei significati volta a volta soggettivamente attribuiti e delle sottostanti idee.

Neppure pertinenti sono i richiami da parte della resistente agli “*omissis*” negli atti giudiziari o ai caratteri funzionali della cancellatura, perché oggetto della tutela non è l’idea o l’atto del cancellare – che naturalmente, di per sé, non hanno una funzione estetico-artistica – ma è la forma esteriore dell’opera dell’artista, il suo modo di rappresentare la realtà e di comunicare idee e sentimenti. Le idee, anche se uguali, possono essere diversamente rappresentate e attuate e non sono di per sé oggetto di protezione con il diritto autorale.

La resistente ha argomentato che la privativa concessa a [REDACTED] finirebbe per determinare un monopolio sulla tecnica della cancellatura, obliterando però la premessa, pacifica e condivisa, che la protezione non può riguardare l’idea, ma solo la forma rappresentata.

5.2. In considerazione del delineato ambito di tutela del diritto d’autore, quindi, si deve stabilire, anzitutto, se l’opera “Cancellatura” 1964, di cui [REDACTED] è indiscusso autore, sia tutelabile per la forma rappresentata e, in secondo luogo, se tale opera sia stata o meno illecitamente riprodotta nel materiale distribuito dalla società resistente unitamente al disco di Roger Waters.

La tutela della sola forma espressiva, e non dell’idea e del contenuto, rappresenta il punto cardine nel bilanciamento tra interesse individuale all’esclusiva dell’opera e interesse generale alla diffusione delle conoscenze, così come importanti sono, tra le altre, le disposizioni normative che riconoscono il diritto di esclusiva alle forme di utilizzazione pubblica e commerciale dell’opera dell’ingegno, escludendo o limitando quelle che implicano un uso esclusivamente privato e personale. In altre parole, il diritto di esclusiva riguarda l’utilizzazione dell’opera nella sua forma rappresentata e non nel suo contenuto; e riguarda senz’altro l’utilizzazione per scopi commerciali e lucrativi, come quello di specie. Infatti, come si vedrà subito appresso, la resistente ha riprodotto l’opera del ricorrente nella sua forma rappresentativa e ciò ha fatto esclusivamente per finalità



commerciali, per conseguire un profitto e divulgare con tale mezzo espressivo il supporto fonografico.

6. *Ancora sull'idea e sulla forma espressiva con riguardo all'esclusiva brevettuale per invenzione e a quella autorale.*

Al fine di delimitare l'oggetto della protezione autorale e di distinguere i rispettivi ambiti di tutela, sono opportune anche alcune osservazioni, sollecitate dagli argomenti difensivi e dai pareri dei critici prodotti dalle parti, sui confini tra tutela autorale delle opere dell'ingegno e tutela brevettuale delle invenzioni.

L'invenzione brevettabile deve essere connotata da novità e attività inventiva, volte alla soluzione originale di un problema tecnico, riguardante prodotti o procedimenti. In ambito brevettuale l'attività creativa consiste nella "ideazione" di nuovi prodotti o nuove caratteristiche ed usi di prodotti e di procedimenti. La rappresentazione dell'invenzione – attraverso il testo brevettuale comprensivo dei disegni e della descrizione, oltre che delle rivendicazioni – è solo il mezzo per conseguire il risultato industriale, ottenibile attuando l'invenzione, ossia l'idea e il contenuto del brevetto. La mera riproduzione dei disegni e la comunicazione del testo brevettuale non costituiscono violazione dell'esclusiva, che concerne l'attuazione del contenuto dell'invenzione per fini di profitto: la fabbricazione, l'uso, la messa in commercio del prodotto o l'applicazione del procedimento rivendicato (art. 66 CPI).

Tali considerazioni rendono evidente il diverso ambito di tutela del brevetto per invenzione, da un lato, e del diritto d'autore per opera dell'ingegno, dall'altro, riguardando, nel primo caso, le idee e i contenuti e, nel secondo, la rappresentazione o espressione delle idee, cioè le forme rappresentate.

Devono pertanto escludersi assimilazioni o confusioni tra le due privative, poiché non pertinenti alla luce del diverso ambito di tutela e dei diversi presupposti e requisiti richiesti per la protezione rispettivamente accordata *ex lege*.

7. *Sul carattere creativo nel diritto d'autore.*



Il carattere creativo, unico requisito richiesto per la tutela autorale, non implica la novità assoluta dell'opera tutelata dal diritto d'autore, ma è espressione e manifestazione del modo personale dell'autore di rappresentare la realtà.

Come ha ripetutamente affermato la Suprema Corte, il concetto giuridico di creatività non coincide con quello di originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 l. aut., di modo che un'opera dell'ingegno riceve protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, pur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, "con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici" (Cass. 8 novembre 2011, n. 7, Cass. 28 novembre 2011, n. 25173; Cass. 12 marzo 2004, n. 5089). La creatività, che si manifesta attraverso l'attività poetica dell'ingegno, sussiste anche quando l'opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell'opera stessa, purché formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti. Per tale ragione il diritto d'autore può essere riconosciuto anche nel caso di banche dati che per la scelta e disposizione del materiale siano manifestazione dell'attività creativa dell'autore (cfr, *ex multis*, Cass. n. 13524/2014).

Pertanto, le opere artistiche sono proteggibili in quanto vi sia un apporto creativo anche modesto, sempre con esclusivo riguardo, per quanto concerne il diritto d'autore, al piano della loro forma espositiva e non del contenuto o dell'idea sottostante.

8. *Sul carattere creativo (e il valore artistico) dell'opera di* [REDACTED]

Nel caso di specie, accertato che le opere di [REDACTED] rientrano tra quelle assoggettabili alla tutela autorale *ex art. 2 n. 4 LA* e che la protezione concerne solo la forma rappresentata e non l'idea, rimane da chiedersi se esse siano dotate di carattere creativo e se siano state illecitamente riprodotte.

La risposta al primo quesito non può che essere positiva, alla luce dei criteri



sopra individuati e, comunque, non può essere revocata in dubbio, tenendo conto dell'ampio riconoscimento, negli ambienti culturali specializzati, circa il carattere originale, creativo e il valore artistico delle opere del ricorrente, le quali sono state esposte in importanti mostre, gallerie d'arte, musei di tutto il mondo, sono oggetto di pubblicazioni in cataloghi di mostre, riviste specializzate nel campo dell'arte contemporanea e da anni sono oggetto di approfondimenti e riflessioni da parte dei maggiori critici e storici dell'arte, come dimostrato dall'ampia bibliografia in calce al catalogo della recente e importante mostra dedicata a [REDACTED] con una selezione di circa 200 opere, tenuta a Palazzo Reale di Milano nel 2016.

Sebbene la prova del "valore artistico" per le opere dell'ingegno diverse da quelle del *designer* industriale non sia neppure richiesta, bastando il solo requisito dell'attività creativa, qui vi è anche il consolidato riconoscimento da parte degli ambienti culturali sul valore artistico dell'attività poetica di [REDACTED] tra le quali "Cancellatura" 1964.

Non vi è dubbio, quindi, che l'opera "Cancellatura" 1964 di [REDACTED] possieda, per riconoscimento della critica formatasi in decenni, i requisiti di originalità della forma espressiva e di apporto creativo dell'autore.

D'altra parte, la stessa resistente, pur avendo fatto riferimento a una fonte di ispirazione risalente, non ha messo in dubbio il valore artistico delle opere di [REDACTED] e quindi la loro tutelabilità con le protezioni previste dal diritto d'autore.

Quanto all'unica opera anteriore di Man Ray del 1924, richiamata dalla difesa della resistente, quand'anche fosse stata fonte d'ispirazione per il ricorrente, non priverebbe di carattere creativo l'opera "Cancellatura" 1964 di [REDACTED] per l'impronta personale e il carattere individuale della rappresentazione e per il suo valore artistico: elementi tutti che risultano, come detto, dall'ampio e consolidato riconoscimento formatosi nel volgere dei decenni negli ambienti culturali e tra i maggiori critici dell'arte.

Ci si riferisce non tanto ai numerosi e accreditati pareri dei più importanti tra gli storici dell'arte prodotti in funzione di questo giudizio, ma a quelli preesistenti ed



espressi nel corso dei molti anni dopo la presentazione al pubblico dell'opera "Cancellatura" 1964: talché questo giudice non può che prendere atto del giudizio formatosi nel contesto degli esperti del settore nell'arco di un non breve lasso temporale.

Peraltro è dato atto di quanto testé esposto, cioè che il giudice non può sostituire il proprio soggettivo giudizio estetico a quello consolidatosi nell'ambiente culturale e artistico di riferimento, volendo anche solo limitare la disamina a un raffronto puramente estrinseco delle forme esteriori dell'opera di Man Ray "Poeme Optique" o "Poesia senza parole" del 1924, si nota che questa mostra evidenti differenze rispetto all'opera "Cancellatura" 1964 di [REDACTED] (v. Arturo Schwarz, in *Man Ray. Il rigore dell'immaginazione*, 1977, conosciuto come studioso delle opere di entrambi gli artisti).

Come emerge dal raffronto visivo, nell'opera "Poeme Optique" del 1924 Man Ray ha rappresentato segmenti neri, dal tratto regolare, che variano solo per lunghezza, non lasciando trasparire alcun segno sotto le linee nere, separate tra loro: la forma rappresentativa è costituita solo da tratti neri su foglio bianco. In "Cancellatura" del 1964 di [REDACTED] le linee nere sono continue e sono connotate, nella loro forma espressiva, da irregolarità, lasciano trasparire alcuni segni grafici letterali – componenti delle parole cancellate – e lasciano in evidenza altre parole collocate tra le suddette linee nere, che acquisiscono, grazie a queste ultime e alle cancellature delle parole sottostanti, forza espressiva.

9. *Sulla illiceità della riproduzione.*

Accertata la proteggibilità autorale dell'opera di [REDACTED] occorre passare alla verifica in concreto, attraverso valutazione comparativa, delle opere del ricorrente rispetto al materiale che ricopre o accompagna il supporto fonografico (CD e disco in vinile), e particolarmente, l'involucro, la copertina e il libretto illustrativo dell'opera musicale di Roger Waters.

Tale materiale, che è commercializzato unitamente ai supporti fonografici, riproduce, come emerge *ictu oculi* dal raffronto, le forme espressive dell'opera



“Cancellature” 1964 di [REDACTED] linee nere, tracciate in modo irregolare, che lasciano trasparire alcuni segni grafici sottostanti e mettono in evidenza le residue parole risparmiate dalle cancellature mediante linee nere.

Il raffronto dell’opera di [REDACTED] con il detto materiale raffigurativo che accompagna il supporto fonografico di Roger Waters palesa che la riproduzione ha ripreso pedissequamente la forma espressiva personale dell’artista [REDACTED]

Già si è detto che non rilevano qui le ispirazioni, le idee sottostanti, i contenuti, i significati attribuibili alle forme espressive, ma esclusivamente le forme rappresentative stesse, coperte e protette in quanto tali dal diritto d’autore.

L’evidenza della riproduzione delle medesime forme espressive nel materiale che accompagna il disco (su supporto CD o in vinile) “*Is this the life we really want?*” di Roger Waters, di cui la società resistente è distributrice per l’Italia, è confermata anche dalla comune percezione da parte dei critici musicali e dei critici dell’arte, che hanno immediatamente associato la copertina dell’opera discografica in oggetto all’artista [REDACTED] (cfr. docc. 13 e 17, rispettivamente del 15 giugno 2017 e del 31 maggio 2017, dove si fa riferimento alla “copertina che cita le opere di [REDACTED] con tanto di cancellatura creativa che rivela significati altrimenti nascosti”).

Di qui l’illiceità della riproduzione dell’opera di [REDACTED] senza il consenso dell’autore.

10. *Sul ruolo d’intermediaria della resistente e sulla mancata proposizione del ricorso cautelare nei confronti dell’autore dell’illecito*

L’azione inibitoria, volta a impedire la reiterazione e la prosecuzione di una violazione del diritto d’autore, può essere esercitata nei confronti sia dell’autore della violazione che di un intermediario, i cui servizi siano utilizzati per tale violazione (art. 156 LA).

La direttiva *Enforcement* stabilisce, all’art. 11, che gli Stati membri assicurano che i titolari possano chiedere un provvedimento nei confronti di intermediari, i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale.



Di qui la legittimazione passiva anche del solo intermediario, senza che sussista alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti dell'autore della violazione né alcuna necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di questi.

È appena il caso di ricordare che anche la direttiva sul commercio elettronico prevede che meri intermediari - fornitori di servizi *hosting* e di mera trasmissione - possano essere i soggetti legittimati passivi rispetto ad azioni inibitorie e risarcitorie (cfr. direttiva 2000/317CE e CG 12 luglio 2011 in C-324/09 Oreal bay, nonché CG 27 marzo 2014 C 314/2012 Telekabel).

10. *Sul periculum in mora.*

La rapidità e le dimensioni della propagazione dell'illecito sono idonee a cagionare un grave pregiudizio, di difficile, se non impossibile quantificazione, nel tempo occorrente per la tutela in via ordinaria. L'attualità della condotta illecita giustifica l'adozione di una misura proporzionata ed effettiva, quale l'invocata misura dell'inibitoria. Qui il danno determinato dalla condotta illecita, oltre a riflettersi su un piano non soltanto patrimoniale ma anche personale stante la natura del diritto leso, non si presta a essere efficacemente ed esaurientemente risarcito mediante equivalente pecuniario, essendovi un non colmabile scarto tra protrarsi della condotta lesiva e danni via via crescenti nel tempo. Inoltre, nell'ambito dell'*Intellectual Property* l'attualità e l'incisività delle violazioni giustificano di per sé l'adozione della misura inibitoria, quale strumento tipico di protezione di tali tipologie di diritti esclusivi.

12. *Sul comando cautelare*

12.1. *L'inibitoria.* L'inibitoria, nei limiti in cui è disposta, e cioè con esclusivo riguardo alle modalità esteriori di commercializzazione dell'opera discografica, è misura idonea a preservare l'autore dell'opera, senza che vi sia alcuna necessità di accertamento della sussistenza degli elementi soggettivi del dolo o della colpa, operando essa su un piano meramente oggettivo e potendo essere disposta per impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione sia da parte dell'autore della violazione che di un intermediario i cui servizi siano utilizzati per tale violazione (cfr. art. 156 L. 633/41 e direttiva 204/48/CE).



Tale misura è altresì proporzionata, perché non esclude la commercializzazione dell'opera discografica mediante strumenti elettronici od anche mediante supporti fonografici privi di rivestimenti esteriori o materiale grafico riproduttivo delle forme espressive dell'opera del ricorrente.

12.2. La penale. L'osservanza dell'inibitoria va assicurata mediante misura coercitiva di euro 100,00 per ogni violazione o inosservanza successiva al decorso di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.

12.3. La pubblicazione. Considerate la finalità preventiva e quella dissuasiva della misura, al fine di rendere efficace l'inibitoria emessa e per impedire la reiterazione di identiche violazioni, nonché di renderne consapevole il pubblico degli utenti, tenuto conto nel caso di specie delle dimensioni dell'illecito commesso, è opportuno disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con le modalità indicate in dispositivo, quale ulteriore deterrente per future violazioni e contributo a una consapevole informazione (cfr. Direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare, considerando 27 e art. 159 LA).

13. Le spese.

Considerata la natura anticipatoria del presente procedimento cautelare, le spese vanno liquidate all'esito del presente giudizio e sono liquidate in favore del ricorrente come in dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Impresa A, in persona della dott.ssa Silvia Giani, provvedendo in via cautelare sulle domande proposte da ██████████ nei confronti di Sony Music Entertainment Italy Spa, rigettata ogni altra istanza, così provvede:

- 1) conferma il decreto *inaudita altera parte* emesso in data 15 giugno 2017 e, per l'effetto,

INIBISCE

alla resistente Sony Music Entertainment Italy Spa la commercializzazione, la diffusione e la distribuzione dell'involucro, della copertina, del libretto illustrativo, delle etichette dell'opera discografica denominata "*Is this the life we*



really want?" di Roger Waters, in relazione a qualsivoglia riproduzione delle forme espressive, in violazione dei diritti d'autore del ricorrente [REDACTED] sull'opera "Cancellatura" del 1964.

- 2) Fissa la somma di euro 100,00 per ogni violazione o inosservanza successiva al decorso di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
- 3) Ordina la pubblicazione del dispositivo della presente ordinanza, a caratteri doppi del normale, su due edizioni nazionali, cartacee e on line, dei quotidiani "Il Corriere della Sera" e "La Repubblica", a cura e a spese della resistente.
- 4) Condanna la resistente alla rifusione integrale delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 10.000,00 per compensi ed euro 700,00 per spese, oltre a spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa, come per legge.

Si comunichi.

Milano, addì 24 luglio 2017

Il Giudice
dott.ssa Silvia Giani



